

LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI E APPOSIZIONE DI APOSTILLE

Chi può fare la richiesta:

- Chiunque debba far valere all'estero, ovvero davanti ad autorità estere atti e documenti **formati in Italia.**
- Chiunque debba far valere in Italia atti e **documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera di stanza in Italia.**

Cosa fare:

Per perduranti emergenze sanitarie, il ricevimento dell'Utenza è sospeso. Il procedimento di legalizzazione o apostille viene svolto solo per corrispondenza salvo i casi di urgenza documentata (passaporti mortuari, voli aerei imminenti e documentati).

Gli interessati dovranno inviare un'email all'indirizzo immigrazione.pref_avellino@interno.it (ovvero una PEC a immigrazione.prefav@pec.interno.it) allegando una **scansione integrale** del documento da apostillare/legalizzare.

I Funzionari addetti controlleranno la regolarità dell'atto ed invieranno – stesso mezzo – le istruzioni per portare a compimento l'iter.

Responsabile del procedimento/Addetti:

dr M. Cristina. Borrelli,

dr Francesca. Tedesco,

S.ra Patrizia Ruggiero,

dr M. Claudia Capozzolo

tel: 08257981 (centralino)

PEC dell'ufficio: immigrazione.prefav@pec.interno.it

e-mail ufficio: immigrazione.pref_avellino@interno.it

L'indirizzo per la spedizione dei **documenti originali** da legalizzare/apostillare è il seguente:

Prefettura-U.T.G. di Avellino

Ufficio Legalizzazioni

Corso V. Emanuele, 4

83100 – AVELLINO (aggiungere ITALIA, se si scrive dall'Estero)

Documentazione richiesta, da inviare solo per corrispondenza:

- Gli atti e documenti originali da legalizzare o apostillare;
- eventuali marche da bollo (da 16€), se verranno richieste nella risposta telematica;
- una busta capiente già **correttamente affrancata e indirizzata**, per la riconsegna (anche all'Estero, tuttavia l'affrancatura deve essere parametrata al peso e alla distanza ed effettuata esclusivamente con **bolli/valori italiani**);
- nota di trasmissione firmata, con l'indicazione di un **indirizzo email**, un recapito telefonico e – fondamentale – l'indicazione del Paese estero di destinazione finale del documento.

Non è possibile ottenere la restituzione tramite corriere, Raccomandata, Assicurata o posta ordinaria a carico della Prefettura.

La riconsegna postale avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la mole documentale e l'eventuale necessità di acquisire gli *specimen* di firma necessari (e comunque entro trenta giorni).

Si ribadisce che l'**Ufficio Legalizzazioni e Apostille, a causa dell'emergenza sanitaria, non riceve utenza**, salvo i casi di urgenza documentata (passaporti mortuari, voli aerei imminenti e documentati). La riconsegna di tale documentazione - urgente ed indifferibile - apostillata/legalizzata avviene a vista (ovverosia senza appuntamento) solo per casi di indifferibilità e urgenza debitamente documentati, e comunque per un numero di atti non superiore a cinque.

AVVERTENZE GENERALI

La legalizzazione e/o l'*apostille* si applicano solo agli **atti e documenti pubblici** (pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati):

- **per gli atti giudiziari** (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della Giustizia) e notarili, è **competente la Procura della Repubblica** presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
- **per tutti gli altri atti**, è **competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo** territorialmente interessata;
- **gli atti e documenti dei Comuni** sono legalizzati dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nella cui provincia ricade il Comune;

- **La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo provvede, altresì, alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia .**

La legalizzazione e l'Apostille di per sé non hanno scadenza (non si può/deve apporre una seconda allo stesso atto o documento, cioè), mentre può avere scadenza l'atto o documento legalizzato o apostillato , in base alle leggi dello Stato di destinazione.

Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e private, con sede nella provincia di Avellino, **devono essere preventivamente autenticati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito territoriale di Avellino (ex Provveditorato agli Studi di Avellino e successivamente Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino)**, con sede in Cannaviello, avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e documenti sono poi destinati alla Prefettura-U.T.G. per il successivo utilizzo all'Estero. Per **documenti, attestati, diplomi, pergamene rilasciati dalle Università**, occorre **rivolgersi alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui è situata l'Università**.

Gli atti e documenti da apostillare/legalizzare devono contenere il nominativo e la qualifica del firmatario indicati **per esteso** (non importa se apposti con timbro lineare, computer, macchina da scrivere, penna blu o altri mezzi indelebili) e devono avere impresso vicino alla firma (sempre con **penna ad inchiostro blu**) il timbro indelebile dell'ente emittente (c.d. 'timbro tondo', anche se può avere altre forme), in quanto la loro indicazione costituisce elemento obbligatorio dell'Apostille. In ogni caso, **è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale** (ad esempio fax o stampe di e-mail); le norme attuali non consentono neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.

Sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero deve essere apposta la seguente dicitura: **«Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».**

Si raccomanda di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta alle pubbliche amministrazioni di qualsiasi certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia, controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa solo nel caso si tratti di modelli internazionali plurilingue, Convenzione di Vienna, o comunque non suscettibili di alcuna modifica).

Il trattamento fiscale (ovvero l'imposta di bollo) di legalizzazione e Apostille dipende dalla natura e dalla finalità degli atti e documenti da legalizzare o apostillare. Se l'atto contiene un bollo, esso dovrà essere apposto pure sull'apostille/legalizzazione.

Le legalizzazioni dei documenti consolari possono essere rilasciate solo in bollo da 16 euro.

La provenienza comunitaria della documentazione amministrativa non è finora di per sé motivo per un'esenzione generalizzata dalla legalizzazione e Apostille.

La traduzione degli atti e documenti in e dall'italiano non è di competenza della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.